



**COMUNE DI REGGIO CALABRIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



VARIANTE GENERALE AL  
**PIANO  
COMUNALE  
SPIAGGIA**

(L.R. 17/2005) CUP: H32H18000380006 CIG: ZCB2B2A0E0 CIG: Z4E2C1D20A

PROGETTISTA  
**Arch. Paolo Malara**

GEOLOGO  
**Dott.ssa Laura Russo**

RUP  
**Arch. Alberto Di Mare**

CONSULENTI  
**Arch. Caterina Gironda**  
**Arch. Giovanni Malara**

SUPPORTO R.U.P.  
**Pian.Ter.I. Erminio Bruno**  
RILIEVI TOPOGRAFICI  
**Geom. Giovanni Merolillo**

ASSESSORE  
**Dott. Domenico Battaglia**

DIRIGENTE DEL SETTORE  
**Dott.ssa Carmela Stracuzza**

SINDACO  
**Avv. Giuseppe Falcomatà**

SINDACO F.F.  
**Dott. Paolo Brunetti**

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO  
**Dipartimento DICEAM, Università degli Studi Mediterranea**  
*Batimetria dei fondali marini e regime meteomarinò*

**Spin Off Accademico (ASISM srl)**  
*Analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale*

**OSSERVAZIONI AL PCS**  
**Esame delle osservazioni e**  
**formulazione proposta**  
**con modifiche ed integrazioni**



## Premessa

Con riferimento al documento "**OSSERVAZIONI AL PCS – Esame delle osservazioni e formulazione proposta controdeduzioni**" redatto dal progettista incaricato, vista le risultanze della conferenza dei servizi istruttoria di cui alla determinazione conclusiva prot. 100209 del 13/5/2022, si propongono le seguenti valutazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle schede di controdeduzione delle osservazioni di seguito elencate:

- **Osservazione n. 1** - Ianno Mario – privato cittadino;
- **Osservazione n. 2** - Violante Antonio - privato cittadino;
- **Osservazione n. 3** - Tripodi Maria Luisa - privato cittadino;
- **Osservazione n. 4** - Altomonte Marcello, De Blasio di Palizzi Filippo e De Blasio di Palizzi Carlo – privati cittadini;
  - 4.1 - *Termini pubblicazione;*
  - 4.2 - *Competenze PCS su espropri - (Rif. art. 3.b NTA);*
  - 4.3 - *Riferimenti normativi e procedure amministrative - (Rif. art. 4.a NTA);*
  - 4.4 - *Requisiti demanialità - (Rif. art. 5 NTA);*
  - 4.5 - *Definizione dividente demaniale (Rif. art. 7.2 NTA);*
  - 4.6 - *Verifica annuale limiti CDM - (Rif. art. 10.a.9 NTA)*
  - 4.7- 4.8 - *Accessibilità e sicurezza per SA e CH - (Rif art. 11.2.b – 11.3.c);*
  - 4.9- *Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale (Rif. art. 12.2 NTA);*
  - 4.10- *Libero stazionamento delle imbarcazioni (Rif. art. 13.a NTA);*
  - 4.11 - *Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione. (Rif. art. 15.a NTA);*
  - 4.12 - *Divieto libero stazionamento imbarcazioni (Rif. art. 27 NTA);*
  - 4.13 - *Concessioni e licenze Demaniali;*
  - 4.14 - *Ripascimenti stagionali;*
  - 4.15 - *Termini bando CDM (Rif. art. 6 RG);*
  - 4.16 - *Numero CDM da mettere a bando - (Rif. art. 6 c.4 RG);*
  - 4.17 - *Criteri di valutazione delle istanze (Rif. art. 7 c. 2.3.4 RG);*
  - 4.18 - *Iter Amministrativo per rilascio CDM (Rif. art. 8 c. da 1 a 20 RG);*
  - 4.19 - *Documentazione per rilascio CDM per singoli gavitelli - (Rif. art. 9 comma 3 a.b.d RG);*
  - 4.20 - *Rilascio CDM per edifici oggetto di condono - dichiarazione di disponibilità ex art. 32 L.47/85 - (Rif. art. 10 RG);*
  - 4.21 - *Durata di esercizio delle CDM – Individuazione CDM annuali (Rif. art. 13.2 RG);*
  - 4.22 - *Disciplina dei prezzi (Rif. art. 30 c.1.2.3.4 RG);*
  - 4.23 - *Documentazione per rilascio CDM per singolo gavitello- (Rif. Allegato B1.14);*
  - 4.24 - *Trasposizione Dividente demaniale (Rif. QC. Tav 3a);*
  - 4.25 - *Trasposizione Dividente demaniale -(Rif QC. Tav 4a)*
  - 4.26 - *Accessibilità parcheggio Catona - (Rif QC. Tav 6 – 8.1)*
  - 4.27 - *Mancata assegnazione lotto B1.1- (Rif QC. Tav 8.1)*
  - 4.28 - *Accessibilità dei Chiringuiti CH - Mancata assegnazione lotto B1.1- (Rif QP. Tav 2.1)*
  - 4.29 - *Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif QP. Tav 2.2)*
  - 4.30 *Approdo Catona - (Rif QP. Tav 3.a)*
  - 4.31 - *Consulenze specialistiche*
  - 4.32 - *Mancata reperibilità degli elaborati (Rif. VAS)*

- 4.33 - *Approdi (Rif. Relazione Generale, pag.11)*
- 4.34 - *Dividente demaniale - (Rif. Relazione Generale, pag. 18)*
- 4.35 - *Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif. Relazione Generale, pag.63)*
- 4.36 - *Procedura sanatoria (Rif. Relazione Generale, pag.70)*
- 4.37 - *SID (Rif. Relazione Generale, pag.71)*
- 4.38 - *SID – aree residuali – (Rif. Relazione Generale, pag.76)*
- 4.39 - *Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif. Relazione Generale, pag.85)*
- 4.40 - *Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif. Relazione Generale, pag.92)*
- 4.41 - *Gavitelli - (Rif. Relazione Paesaggistica, pag. 39)*
- 4.42 - *Procedure autorizzazioni paesaggistiche interventi (Rif. Relazione Paesaggistica)*
  
- **Osservazione n. 5** - Malaspina Nicola - Consigliere Comunale;
- **Osservazione n. 6** - Scopelliti Domenica - privato cittadino;
- **Osservazione n. 7** - Beretta Francesco - privato cittadino;
- **Osservazione n. 8** - Mascianà Cosimo Antonio - Presidente canoa Cayak Club – RC;
- **Osservazione n. 9** - Pontecorvo Gerardo - Presidente Consulta Assetto del territorio;
  - 9.1 - *Scarichi acque reflue;*
  - 9.2 - *Divieto di pesca;*
  - 9.3 - *Riduzione uso plastica per le attività di pesca;*
  - 9.4 - *Divieto di fumo;*
  - 9.5 - *Sanzioni;*
  - 9.6 - *Spiaggia libera – attrezzature;*
  - 9.7 - *Spiaggia libera – attrezzature;*
  - 9.8 - *Campagna informativa;*
  - 9.9 - *Competenza controlli e sanzioni;*
  - 9.10 - *Durata stagione balneare;*
  - 9.11 - *Visuali;*
  - 9.12 - *Aree gioco pubbliche;*
  - 9.13 - *Gavitelli;*
  - 9.14 - *Decadenza automatica CDM;*
  - 9.16 - *Agevolazioni;*
  - 9.17 - *Scivoli pubblici;*
  - 9.18 - *Libero stazionamento imbarcazioni;*
  - 9.19 - *Libero stazionamento imbarcazioni – sanzioni;*
  - 9.20 - *Pulizia spiaggia libera;*
  - 9.21 - *Reef artificiali;*
  - 9.22 - *Divieti;*
  - 9.23 - *CDM sportive;*
  - 9.24 - *Parco del vento Punta Pellaro – Marketing.*
- **Osservazione n. 10** - Passamani Paola - Presidente MADE IN MED asd;
- **Osservazione n. 11** - Vazzana Angelo - Associazione Museo Biologia marina;
- **Osservazione n. 12** - Tornabene Vincenzo - Presidente Circolo Velico Freespiritits;
- **Osservazione n. 13** - Colella Valentina Maria - Presidente FIV – VI zona;
- **Osservazione n. 14** – Romeo Concetta - Presidente Pro-loco Reggio sud;

**SCHEMA TECNICA Osservazione n. 1**  
**Ianno Mario – privato cittadino (Prot. 100024 del 21/05/2021)**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 1, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione: Approdo zona nord Catona.**

*Si contesta l'opera "Approdo zona nord Catona" in quanto inibita dalla sentenza n. 00717/2008 REG. SEN. Pronunciata in data 22/12/2008 nel ricorso n. 00608/2007 REG. RIC. Dal TAR – Sezione staccata di Reggio Calabria. Sono stati annullati tutti i provvedimenti comunali riguardanti "Approdo zona nord - Lotto A".*

**Controdeduzioni:** L'indicazione "Progetto approdo zona nord Catona" si riferisce alla previsione programmatica desunta dal Piano Strutturale Comunale ed è inoltre contenuta nel Master Plan per lo sviluppo della Portualità della Regione Calabria e non ha incidenza nell'ambito di applicazione del PCS.

Si propone, per una maggiore coerenza e chiarezza di lettura, di sostituire i termini "Progetti in itinere" e "Progetto approdo nautico di Catona" indicato in leggenda nelle tavole 2.2 (Quadro Programmatico) e 8.2 (Quadro Conoscitivo) con rispettivamente "Programmi sovraordinati" e "Approdo nautico di Catona". Analogamente nelle tavole 2.11 (Quadro Programmatico) e 8.11 (Quadro Conoscitivo) si propone di sostituire i termini "Progetti in itinere" e "Progetto approdo nautico di Pellaro" con rispettivamente "Programmi sovraordinati" e "Approdo nautico di Pellaro".

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:** *L'osservazione n. 1 è analoga alle osservazioni n. 2, 3, 4.30, 4.33, 6.  
Non pervenuta nei termini.*

**SCHEDA TECNICA Osservazione n. 2**  
**Violante Antonio - privato cittadino (Prot. 101601 del 25/05/2021)**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 2, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione:** *Approdo zona nord Catona.*

*Si contesta l'opera "Approdo zona nord Catona" in quanto inibita dalla sentenza n. 00717/2008REG. SEN. Pronunciata in data 22/12/2008 nel ricorso n. 00608/2007 REG. RIC. Dal TAR -Sezione staccata di Reggio Calabria. Sono stati annullati tutti i provvedimenti comunali riguardanti "Approdo zona nord - Lotto A.*

**Controdeduzioni:** *Approdo zona nord Catona. Vedi scheda tecnica n.1*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:** *L'osservazione n. 2 è analoga alle osservazioni n. 1, 3, 4.30, 4.33, 6.  
Non pervenuta nei termini.*

**SCHEDA TECNICA Osservazione n. 3**  
**Tripodi Maria Luisa - privato cittadino (Prot. 101603 del 25/05/2021)**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 3, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione:** *Approdo zona nord Catona.*

*Si contesta l'opera "Approdo zona nord Catona" in quanto inibita dalla sentenza n. 00717/2008REG. SEN. Pronunciata in data 22/12/2008 nel ricorso n. 00608/2007 REG. RIC. Dal TAR -Sezione staccata di Reggio Calabria. Sono stati annullati tutti i provvedimenti comunali riguardanti "Approdo zona nord - Lotto A.*

**Controdeduzioni:** *Approdo zona nord Catona. Vedi scheda tecnica n.1*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:** *L'osservazione n. 3 è analoga alle osservazioni n. 1, 2, 4.30, 4.33, 6.  
Non pervenuta nei termini.*

## SCHEDE TECNICHE Osservazione n. 4

### Altomonte Marcello, De Blasio di Palizzi Filippo e De Blasio di Palizzi Carlo privati cittadini (Prot. 118252 del 22/06/2021)

(L'osservazione trasmessa all'Amministrazione Comunale contiene n. 42 punti, che sono di seguito riportati)

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.1, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione, punto 4.1: Termini pubblicazione.**

*Si contestano i termini di Pubblicazione all'Albo (15 gg invece di 20 gg) della Delibera di C.C. n. 7 del 17/04/2021.*

**Controdeduzione:** L'Osservazione attiene al procedimento amministrativo e non ai contenuti del PCS. Si precisa che l'avviso di avvenuta adozione e deposito del Piano ai fini della formulazione delle osservazioni è stato pubblicato con prot. 0105598 del 31/05/2021 nell'Albo pretorio per venti giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, ovvero dal 01/6/2021 al 20/6/2021, compresi. La delibera di adozione e gli elaborati adottati sono stati pertanto depositati in copia cartacea presso la Segreteria Generale, sita nella Casa Comunale di Palazzo San Giorgio in Piazza Italia e pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Comunale

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

#### Come segue:

**Controdeduzione:** L'Osservazione attiene al procedimento amministrativo e non ai contenuti del PCS. Si precisa che l'avviso di avvenuta adozione e deposito del Piano ai fini della formulazione delle osservazioni è stato pubblicato con prot. 0105598 del 31/05/2021 nell'Albo pretorio per venti giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, ovvero dal 01/6/2021 al 20/6/2021, compresi. La delibera di adozione e gli elaborati adottati sono stati pertanto depositati in copia cartacea presso la Segreteria Generale, sita nella Casa Comunale di Palazzo San Giorgio in Piazza Italia e pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione Comunale

**Parere Tecnico:** Non Accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente.

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.2, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.2: Competenze PCS su espropri - (Rif. art. 3. b NTA).**

*Si ritiene che il PCS non può preordinare atti espropriativi su beni privati*

**Controdeduzione:** Ai sensi dell'art. 12 comma 3 LR 17/2005 il PCS (che è un Piano attuativo ai sensi dell'art. 30 LR 19/2002) può prevedere servitù sui terreni retrostanti il Demanio, per garantirne il pubblico utilizzo.

Nel Piano di Spiaggia adottato i nuovi percorsi di accesso al Demanio marittimo hanno valore esclusivamente indicativo come desumibile sia dall'art. 22 lett. b delle NTA ("Dove si verificano situazioni di inaccessibilità all'area demaniale, sono altresì indicati possibili percorsi che con successivi atti l'Amministrazione Comunale potrà realizzare previa costituzione di pubblica servitù di pubblico passaggio e esproprio"), sia dalla Relazione Generale (pag. 62).

**Parere Tecnico:** *ininfluente*

**Annotazioni:**

#### Come segue:

**Controdeduzione:** Ai sensi dell'art. 12 comma 3 LR 17/2005 il PCS (che è un Piano attuativo ai sensi dell'art. 30 LR 19/2002) può prevedere servitù sui terreni retrostanti il Demanio, per garantirne il pubblico utilizzo. Nel Piano di Spiaggia adottato i nuovi percorsi di accesso al Demanio marittimo hanno valore esclusivamente indicativo, come desumibile sia dall'art. 22 lett. b delle NTA ("Dove si verificano situazioni di inaccessibilità all'area demaniale, sono altresì indicati possibili percorsi che con successivi atti l'Amministrazione Comunale potrà realizzare previa costituzione di pubblica servitù di pubblico passaggio e esproprio"), sia dalla Relazione Generale (pag. 62).

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto ininfluente.

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.3, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.3: Riferimenti normativi e procedure amministrative - (Rif. art. 4.a NTA).**

*Si tratta di un nuovo strumento e non di una variante. Si pongono anche delle interrogazioni sulla modalità di individuazione dei professionisti incaricati.*

**Controdeduzione:** Il termine "Variante Generale" si riferisce ad una revisione complessiva di superamento dell'intero strumento urbanistico. L'Osservazione sull'incarico professionale attiene alle procedure e non ai contenuti del PCS.

**Parere Tecnico:** *ininfluente*

**Annotazioni:**

#### Come segue:

**Valutazione istruttoria:** Il termine "Variante Generale" si riferisce ad una revisione complessiva di superamento dell'intero strumento urbanistico. L'Osservazione sull'incarico professionale attiene alle procedure e non ai contenuti del PCS.

**Parere:** Non Accoglibile

**Annotazione:** non accoglibile in quanto ininfluente.

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.4, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione, punto 4.4: Requisiti demanialità - (Rif. art. 5 NTA).**

*Si ritiene vi sia un errore di riferimento normativo (art 7 Legge 12/2015  
Inoltre non si è seguita la procedura dell'art. 6 comma 9 del PIR.*

**Controdeduzione:** *Trattasi di errore materiale. All'art. 5 delle NTA sostituire "art.7 della Legge 12/2015" con "art.7 comma 9-septiesdecies del DI 78/2015 convertito in Legge 125/2015". La procedura di delimitazione così come indicato all'art. 6 comma 9 del PIR non è obbligatoria.*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** Trattasi di errore materiale. Per maggiore chiarezza, si propone di modificare l'art. 5 delle NTA come segue:

"5. AREE DEMANIALI MARITTIME NON PIÙ FRUIBILI AI FINI DELL'USO PUBBLICO DEL MARE.

Aree del demanio marittimo che, per dimensione residuale, conformazione, localizzazione, non sono più fruibili ai fini dell'uso pubblico del mare, da includere nella proposta di revisione organica delle zone del demanio marittimo di competenza regionale, ai sensi dell'art. 7 comma 9-septiesdecies del D.L n. 78/2015 convertito nella Legge n. 125/2015".

La procedura di delimitazione così come indicato all'art. 6 comma 9 del PIR non è obbligatoria.

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:**

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.5, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.5: Definizione dividente demaniale (Rif. art. 7.2 NTA).**

*Si ritiene che nell'art. 7.2 delle NTA (Definizione di Dividente Demaniale) manchi l'applicazione di quanto previsto all'art. 12 della LR 17/2005 e all'art. 6 comma 1 del PIR. Si ritiene non risulti dagli elaborati la modalità con la quale è stata apposta la dividente demaniale.*

**Controdeduzione:** *Il riferimento all'art 12 della LR 17/2005 attiene ai contenuti generali del PCS. La dividente demaniale riportata - linea SID – che definisce l'ambito di applicazione del PCS (coerentemente a quanto definito all'art. 6 comma 1 del PIR) è quella desunta (in modalità georeferenziata) dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Sistema informativo Demanio marittimo- SID - Portale del Mare - sid.mit.gov.it, come specificato a pag. 5 della Relazione generale.*

*Per maggiore chiarezza si propone di sostituire la definizione di cui all'art. 7 punto 2 delle NTA con: "Delimitazione che separa i beni del Demanio marittimo, così come definiti all' art 28 del CdN, da altre aree pubbliche e/o private".*

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Il riferimento all'art 12 della LR 17/2005 attiene ai contenuti generali del PCS. La dividente demaniale riportata - linea SID – che definisce l'ambito di applicazione del PCS (coerentemente a quanto definito all'art. 6 comma 1 del PIR) è quella desunta (in modalità georeferenziata) dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Sistema Informativo Demanio marittimo- SID - Portale del Mare - sid.mit.gov.it, come specificato a pag. 5 della Relazione generale. Per maggiore chiarezza si propone di sostituire la definizione di cui all'art. 7 punto 2 delle NTA con: "Delimitazione che separa i beni del Demanio marittimo, da altre aree pubbliche e/o private".

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.6, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.6: Verifica annuale limiti CDM - (Rif. art. 10.a.9 NTA).**

*Si ritiene non giustificabile la sistematica verifica annuale delle superfici in Concessione Demaniale Marittima o la eventuale successiva modifica (su iniziativa unilaterale), poiché la stessa Concessione Demaniale Marittima è un contratto registrato e i limiti fisici di riferimento sono definito dal Mod. D1.*

**Controdeduzione:** La verifica annuale si rende necessaria a causa del continuo mutare delle condizioni morfologiche dell'arenile. Tale verifica è a tutela sia dell'Amministrazione che del Concessionario e comporta l'eventuale revisione delle superfici occupate solo in caso di variazioni rilevanti (+/- 20%).

Si propone di sostituire il nono capoverso dell'art. 10 lett. a delle NTA con: "A far data dell'entrata in vigore del presente PCS la posizione reale della linea di battigia verrà rilevata dai Concessionari prima dell'avvio della stagione balneare. Della misurazione verrà redatto verbale di verifica da trasmettere all'Amministrazione Comunale".

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punti n. 4.7 e 4.8 , di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.7 e 4.8: Accessibilità e sicurezza per SA e CH - (Rif art. 11.2.b – 11.3.c).**

*Si ritiene che le soluzioni adottate ai fini dell'accessibilità alle Spiagge Attrezzate – SA e ai Chiringuito - CH contrastino con le misure minime di sicurezza (accesso VV.FF o pronto soccorso).*

**Controdeduzione:** *Tutte le Concessioni Demaniali Marittime sono servite da viabilità pubblica o di uso pubblico in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del PIR.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** Tutte le Concessioni Demaniali Marittime sono servite da viabilità pubblica o di uso pubblico in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del PIR.

Si evidenzia altresì che nelle NTA sono previste le necessarie misure di sicurezza in relazione agli specifici usi delle Concessioni Demaniali Marittime, anche in coerenza con l'ordinanza di sicurezza balneare.

Tuttavia, per tenere conto delle prescrizioni di cui al parere favorevole di compatibilità geomorfologica, del Dipartimento Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità – Settore 3 della Regione Calabria (prot. 538286 del 14/12/2021), si propone di integrare gli art. 35 e 36 delle NTA, dopo l'ultimo capoverso, come di seguito: "Per le strutture e i complessi ricettivo-turistici ricadenti nella Classe di Fattibilità 3 e nella Classe di Fattibilità 4, occorre prevedere un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Il sistema dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli enti preposti."

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.9, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.9: Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale (Rif. art. 12.2 NTA).**

*In merito alla tipologia di Concessione Demaniale Marittima "Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale" si ritiene che non siano previste le necessarie norme transitorie per garantire l'uso dell'area nel periodo in cui si dovrà attendere la realizzazione del previsto progetto di utilizzo.*

**Controdeduzione:** *Le aree per lo "Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale" di cui all'art. 12.2 delle NTA, in attesa di definizione del progetto di utilizzo (così come le altre aree da destinare a Concessione Demaniale Marittima individuate dal PCS), sono da considerarsi aree libere. Al fine dello stazionamento dei natanti fino alla realizzazione del progetto di utilizzo, l'uso delle stesse aree potrà essere regolato da apposita ordinanza o altro idoneo provvedimento.*

*Si propone di aggiungere nelle NTA all'art. 12.2 il punto f. "Fino all'attuazione del progetto di utilizzo di cui al punto e, l'uso ai fini dello stazionamento dei natanti potrà essere regolato da apposita ordinanza o altro idoneo provvedimento".*

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Le aree per lo "Stazionamento imbarcazioni a scopo sociale" di cui all'art. 12.2 delle NTA, in attesa di definizione del progetto di utilizzo, sono da considerarsi aree libere. Al fine dello stazionamento di imbarcazioni e natanti, fino alla realizzazione del progetto di utilizzo, l'uso delle stesse aree potrà essere regolato da apposita ordinanza o altro idoneo provvedimento.

Si propone di aggiungere, all'art. 12.2, il punto f. "Fino all'attuazione del progetto di utilizzo di cui al precedente punto e, l'uso delle stesse ai fini del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti, è regolamentato con apposita ordinanza o altro idoneo provvedimento dell'autorità competente, per garantirne comunque la fruizione pubblica, in coerenza con l'art. 49-undecies del D.lgs. 171/2005".

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.10, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.10:** *Libero stazionamento delle imbarcazioni (Rif. art. 13.a NTA). Si ritiene manchino le aree di libero stazionamento delle imbarcazioni.*

**Controdeduzione:** *Al fine di prevenire gli usi impropri del Demanio marittimo legati allo stazionamento di natanti ed imbarcazioni, quali abbandono di natanti, di rifiuti, installazioni di manufatti ed attrezzature non autorizzate, etc. nel presente PCS lo stazionamento di natanti è stato previsto in aree appositamente individuate e regolamentate dall'A.C. indicate come "Aree per stazionamento imbarcazioni a scopo sociale."*

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Al fine di prevenire gli usi impropri del Demanio marittimo legati allo stazionamento, non regolamentato ed incontrollato, di natanti ed imbarcazioni, quali abbandono di natanti, di rifiuti, installazioni di manufatti ed attrezzature non autorizzati, etc. nel presente PCS lo stazionamento di natanti è stato previsto in aree appositamente individuate e regolamentate dall'Amministrazione Comunale indicate come "Aree per stazionamento imbarcazioni a scopo sociale."

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.11, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.11:** *Galleggianti di segnalazione per la sicurezza della balneazione. (Rif. art. 15.a NTA).*

*Si ritiene che gli estensori del Piano non si siano resi conto della proibitiva profondità dei fondali alla distanza dei 150 m dalla battigia, né delle conseguenze pratiche dell'apposizione dei galleggianti di segnalazione, né della limitazione relative al SIC Fondali. Inoltre si ritiene che non abbiano valutato il ruolo dell'Amministrazione per le attività di propria competenza e le sanzioni in caso di inottemperanza.*

**Controdeduzione:** Il piano richiama i limiti e le disposizioni riferiti all'Ordinanza n. 18/17 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, oggi sostituita dall'Ordinanza 26/2021. L'art. 4 di quest'ultima, per comprovate ragioni tecnico/operative, prevede la possibilità di autorizzare da parte della Capitaneria di Porto l'installazione dei galleggianti di segnalazione in deroga ai limiti ordinari di 150 mt dalle spiagge. Considerato che le Ordinanze di Sicurezza della balneazione sono emesse annualmente dal Capo del Circondario Marittimo, si propone di sostituire all'art. 15 delle NTA "Ordinanza della Capitaneria di Porto n.18/17" con "Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 26/21 e successive" e dopo "per indicare il limite di 150 m delle zone riservate alla balneazione" integrare con "fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della stessa Ordinanza."

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.12, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.12: Divieto libero stazionamento imbarcazioni (Rif. art. 27 NTA).**

*A conferma dell'errata interpretazione sul libero stazionamento delle imbarcazioni e sulla mancata individuazione di aree dedicata a tale uso si rimanda ai contenuti della Sentenza della Corte di Cassazione (sezione II°, sentenza n. 10817 del 11/05/2009, in merito alla definizione del Demanio Marittimo).*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto 4.10

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.13, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.13: Concessioni e licenze Demaniali.**

*Manca la distinzione tra Concessioni rilasciate ex art. 8 (licenze di concessione) ed ex art. 9 (concessioni propriamente dette) del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.*

**Controdeduzione:** L'art. 38 del Regolamento di Gestione rinvia, per tutti gli aspetti non disciplinati dal Regolamento stesso, alle norme sovraordinate. In ogni caso all'art. 3 commi 4 e 5 del Regolamento di gestione sono distinte le concessioni demaniali marittime per licenza da quelle per atto pubblico, e inoltre al comma 15 dell'art. 8 del Regolamento di Gestione sono distinte le formalità applicabili alle concessioni demaniali marittime per licenza da quelle stipulate per atto pubblico.

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** L'art. 38 del Regolamento di Gestione rinvia, per tutti gli aspetti non disciplinati dal Regolamento stesso, alle norme sovraordinate. In ogni caso all'art. 3 commi 4 e 5 del Regolamento di gestione sono distinte le concessioni demaniali marittime per licenza da quelle per atto pubblico, e inoltre al comma 15 dell'art. 8 del Regolamento di Gestione sono distinte le formalità applicabili alle concessioni demaniali marittime per licenza da quelle stipulate per atto pubblico.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto ininfluente.

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4,14, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.14: Ripascimenti stagionali.**

*Si suggerisce di includere nel PCS le diverse tipologie di ripascimento stagionale di competenza comunale, da attuarsi anche con il supporto dei concessionari nonché dei cittadini interessati.*

**Controdeduzione:** Nel PCS è previsto all'art. 21 lett. e) delle NTA la possibilità per i Concessionari di effettuare interventi di ripascimento morbido nei limiti di quanto stabilito all'art. 5 punto 16 del PIR.

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Nel PCS è previsto, all'art. 21 lett. e) delle NTA, la possibilità, previa autorizzazione, di effettuare interventi di ripascimento morbido nei limiti di quanto stabilito all'art. 5 punto 16 del PIR.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto ininfluente.

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.15, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.15: Termini bando CDM (Rif. art. 6 RG).**

*Si ritiene che gli estensori del PCS non si siano resi conto che il bando deve avere cadenza annuale con termine di presentazione delle domande al 31/10.*

**Controdeduzione:** Il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime, per come disciplinato all'art. 6 del Regolamento di Gestione è attivato d'ufficio attraverso un bando di evidenza pubblica. Tale modalità di assegnazione è finalizzata a favorire la maggiore partecipazione e concorrenzialità in coerenza con le Direttive Comunitarie.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.16, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.16: Numero CDM da mettere a bando - (Rif. art. 6 c.4 RG).**

*Si chiede che vengano messe a bando tutte le concessioni rese disponibili e non a facoltà dell'Amministrazione, poiché tale scelta causerebbe un danno erariale.*

**Controdeduzione:** E' prerogativa dell'Amministrazione Comunale perseguire l'interesse pubblico e mettere a bando le aree che ritiene immediatamente concedibili in relazione alle effettive condizioni e definendone specifici criteri di assegnazione.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.17, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.17: Criteri di valutazione delle istanze (Rif. art. 7 c. 2.3.4 RG).** Mancano i criteri oggettivi di valutazione delle domande in concorrenza (la Commissione giudicatrice non può considerarsi un criterio oggettivo).

**Controdeduzione:** I criteri generali per la valutazione delle domande sono definiti all'art. 7 del Regolamento di Gestione; I criteri di dettaglio, in coerenza con i criteri generali indicati nel regolamento, saranno successivamente specificati nel bando di gara.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.18, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.18:** *Iter Amministrativo per rilascio CDM (Rif. art. 8 c. da 1 a 20 RG). Manca la distinzione tra Concessioni rilasciate ex art. 8 (licenze di concessione) ed ex art. 9 (concessioni propriamente dette). Inoltre risulta incoerente la documentazione richiesta per le Concessioni considerando che la struttura e i contenuti del PCS lo rendono assimilabile ad un piano attuativo che pertanto comprende sia previsioni di dettaglio prescrittive per i singoli interventi previsti, sia l'acquisizione dei diversi pareri dalle altre amministrazioni interessate durante l'iter di approvazione. Non si comprende perché i concessionari debbano replicare la documentazione.*

**Controdeduzione:** *In merito alla distinzione fra CDM per licenza o per atto formale, si rimanda al precedente punto 4.13. L'iter di approvazione dei singoli interventi edilizi propedeutico al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime segue una specifica procedura prevista per legge, distinta dall'iter di approvazione del Piano Comunale di Spiaggia.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.19, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.19:** *Documentazione per rilascio CDM per singoli gavitelli - (Rif. art. 9 comma 3 a.b.d RG). Le richieste di iscrizione alla Camera di commercio, del casellario giudiziario e della regolarità contributiva sono delle richieste proprie per le aree destinate a campi boa e non per i singoli gavitelli. Inoltre manca l'articolo per i singoli gavitelli, la cui concessione dovrebbe essere anche mensile, ed il rilascio in forma semplificata.*

**Controdeduzione:** *Il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime anche per l'installazione dei singoli gavitelli segue le procedure relative alle CDM, in relazione alla natura del soggetto richiedente (persona fisica o persona giuridica). L'installazione di singoli gavitelli per utilizzazioni di durata fino a 30 giorni è prevista al punto 18 dell'art. 9 del Regolamento di Gestione, con le procedure di cui all'art. 14. (nel testo del RG è presente un errore materiale: art. 16 anziché art. 14)*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** *Il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime anche per l'installazione dei singoli gavitelli segue le procedure relative alle CDM, in relazione alla natura del soggetto richiedente (persona*

fisica o persona giuridica). È escluso il rilascio di Concessioni Demaniali Marittime, anche relative all'installazione di singoli gavitelli, per finalità meramente private, in quanto non comprese fra le attività corrispondenti alla funzione pubblica cui i beni demaniali sono destinati ai sensi dell'art. 10 comma 1 della LR 17/2005 e dell'art.5 comma 2 del PIR.

L'installazione di singoli gavitelli per utilizzazioni di durata fino a 30 giorni è prevista al punto 18 dell'art. 9 del Regolamento di Gestione, con le procedure di cui all'art. 14. (nel testo del RG è presente un errore materiale: art. 16 anziché art. 14).

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.20, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.20:** *Rilascio CDM per edifici oggetto di condono - dichiarazione di disponibilità ex art. 32 L.47/85 - (Rif. art. 10 RG).*

*Il Codice della Navigazione vieta espressamente all'occupante abusivo di chiedere la concessione dell'area occupata pertanto la procedura corretta, da adottare a monte, dovrebbe essere la sdemanializzazione di dette aree e l'applicazione dell'art. 6 comma 9 del PIR.*

**Controdeduzione:** *La procedura di Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale di cui all'art. 10 del Regolamento di Gestione, si riferisce esclusivamente ai procedimenti di condono edilizio ex L. 47/85 e ss., secondo quanto indicato dalla nota della Regione Calabria 177/429 SIAR del 21/05/2018 nonché dalla Circolare Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria prot. 2580 del 14/02/2013, inviata a tutti i Comuni costieri a seguito di condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione al reparto di competenze di gestione a favore degli Enti Locali ai sensi del D.Lgs. 112/98. La determinazione di una nuova Dividente Demaniale ai sensi dell'art. 6 comma 9 del PIR, che resta facoltativa, non è vincolata alla definizione delle procedure di condono edilizio*

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** Il PCS non può essere inteso come sanatoria di situazioni di irregolarità tecniche e/o amministrative per occupazioni in atto. La procedura di Dichiarazione di disponibilità dell'area demaniale di cui all'art. 10 del Regolamento di Gestione, si riferisce esclusivamente ai procedimenti di condono edilizio ex L. 47/85 e ss., secondo quanto indicato dalla Circolare MIT n. 49 del 4/5/2012, nonché dalla Circolare Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria prot. 2580 del 14/02/2013, inviata a tutti i Comuni costieri a seguito di condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione al reparto di competenze di gestione a favore degli Enti Locali ai sensi del D.Lgs. 112/98 e secondo quanto indicato nella nota della Regione Calabria 177429 SIAR del 21/05/2018.

Con riguardo alla possibilità rappresentata di procedere alla sdemanializzazione, la verifica della sussistenza dei presupposti è posta in capo all'Autorità Marittima che vi provvede prioritariamente con le finalità e nei modi indicati dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento, di concerto con l'Agenzia del

Demanio. La determinazione di una nuova Dividente Demaniale ai sensi dell'art. 6 comma 9 del PIR, che resta facoltativa, non è vincolata alla definizione delle procedure di condono edilizio.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.21, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.21: Durata di esercizio delle CDM – Individuazione CDM annuali (Rif. art. 13.2 RG).**

*Manca, negli elaborati del Piano, l'individuazione delle aree nelle quali è previsto il mantenimento annuale delle strutture, oltre le altre Concessioni in atto operative sul territorio comunale (comprese quelle ex art 55 CdN o di altra natura riportate in quello che era il Registro ex art. 53 CN ed ora nel SID).*

**Controdeduzione:** L'osservazione è generica. Le Concessioni Demaniali Marittime di tipo annuale sono riportate sia nel Quadro Conoscitivo che nel Quadro Programmatico TAV.2, nonché nella tabella "Elenco Lotti PCS" allegata alle NTA. Trattasi del mantenimento di concessioni annuali già esistenti. Quanto all'art.55 del CdN questo si riferisce a "nuove autorizzazioni e nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo", pertanto non rientra nei contenuti del PCS di cui all'art. 12 LR 17/2005.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.22, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.22: Disciplina dei prezzi (Rif. art. 30 c.1.2.3.4 RG).**

*Non può essere legittima (in questo tipo di strumento) alcuna imposizione sui prezzi da praticare poiché si tratta di concessioni e non di affidamento in gestione.*

**Controdeduzione:** L'art. 30 del Regolamento di Gestione non "impone" ai concessionari i prezzi da praticare, bensì indica, ai sensi dell'art. 19 del PIR, la procedura che gli stessi devono seguire per comunicare al Comune i prezzi che applicheranno nella stagione balneare.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.23, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.23: Documentazione per rilascio CDM per singolo gavitello- (Rif. Allegato B1.14).**

*La domanda relativa al singolo gavietto andrebbe trattata con un articolo specifico, indicando nei modi dovuti la procedura che i soggetti richiedenti dovrebbero seguire ai fini del rilascio.*

**Controdeduzione:** Non si ravvisa la necessità in quanto all'allegato B1 il punto 14 relativo alle istanze per singolo gavietto risulta sufficientemente chiaro.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.24, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.24: Trasposizione Dividente demaniale (Rif. QC. Tav 3a).**

*Per il tratto compreso tra il Torrente Bolano ed il Torrente Torbido si chiede di far riferimento alla Dividente Demaniale apposta dalla Regia Marina del 1896 nei modi di legge con verbale in contraddittorio tra le parti confinanti (Reperibile anche presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria).*

**Controdeduzione:** La dividente demaniale riportata - linea SID – che definisce l'ambito di applicazione del PCS (coerentemente a quanto definito all'art. 6 comma 1 del PIR) è quella desunta (in modalità georeferenziata) dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Sistema informativo Demanio marittimo - SID - Portale del Mare - sid.mit.gov.it, come specificato a pag. 5 della Relazione generale.

Si rimanda alle eventuali valutazioni del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e dell'Agenzia del Demanio, in sede di Conferenza di Servizi, o nelle modalità ritenute più opportune dall'Amministrazione Comunale, la verifica di quanto indicato nell'osservazione, circa la corretta dividente demaniale nel tratto di costa tra il Torrente Bolano ed il Torrente Torbido, rilevando che la stessa non è supportata da specifica documentazione.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.25, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.25: Trasposizione Dividente demaniale -(Rif QC. Tav 4a).**

*La linea SID è mal riportata e copre le indicazioni del Piano Stralcio Erosione Costiera.*

**Controdeduzione:** La TAV. n 4 del Quadro Conoscitivo, nella scala in cui è proposta, graficizza tutto il sistema dei vincoli alla scala territoriale e pertanto non si presta a letture di dettaglio. Per una maggiore leggibilità della sovrapposizione tra la linea SID e i vincoli sovraordinati (PSEC ecc.), si rimanda agli elaborati, in scala adeguata, dello studio geomorfologico.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.26, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.26: Accessibilità parcheggio Catona - (Rif QC. Tav 6 – 8.1).**

*Il parcheggio in località Catona nord (Marinella) non dispone di alcuna via pubblica di accesso (si rimanda ad una sentenza che condanna l'Amministrazione Comunale a risarcire i privati per occupazione abusiva).*

**Controdeduzione:** Le vicende espropriative a cui l'osservazione sembra riferirsi, non attengono i contenuti del PCS. Gli elaborati del Quadro Conoscitivo – Tav. 6 e Tav. 8.1 – riportano l'uso pubblico attuale.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.27, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.27: Mancata assegnazione lotto B1.1- (Rif QC. Tav 8.1).**

*Il campo boe B1.1 contrariamente a quanto riportato nella Relazione era stato richiesto nell'unico bando pubblicato nel 2010 e la domanda già dichiarata completa ed ammissibile, ma non è stata rilasciata alcuna Concessione Demaniale Marittima poiché il bando prevedeva almeno due domande concorrenti. In tale area non è stata quindi rilasciata alcuna CDM (non si è conclusa la procedura di assegnazione e non ne è stata attivata altra).*

**Controdeduzione:** Le vicende amministrative a cui l'osservazione sembra riferirsi, non attengono i contenuti del PCS. Ad oggi la CDM B1.1 non risulta assegnata.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.28, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.28: Accessibilità dei Chiringuiti CH - Mancata assegnazione lotto B1.1- (Rif QP. Tav 2.1).** *Si lamenta che il solo accesso pedonale dei Chiringuiti contrasti con le norme per la sicurezza (analogamente ai problemi segnalati ai precedenti punti 4.7 e 4.8). Si ribadisce inoltre la non assegnazione del campo boe B1.1.*

**Controdeduzione:** Vedi precedenti punti 4.7- 4.8 per quanto riguarda l'accessibilità. Vedi precedente punto 4.27 per quanto riguarda il Punto di Ormezzano Attrezzato

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

- ✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.29, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.29: Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif QP. Tav 2.2).**

*Manca l'individuazione delle aree destinata al libero stazionamento delle imbarcazioni*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto 4.10 per quanto riguarda il "libero stazionamento imbarcazioni".

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

- ✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.30, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.30: Approdo Catona - (Rif QP. Tav 3.a).**

*Si rimanda alla nota allegata alle osservazioni al PSC (ditta Scopelliti Domenica) in merito "all'approdo nautico Catona".*

**Controdeduzione:** Vedi scheda n.1

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

---

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.31, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.31: Consulenze specialistiche.**

*Appaiono contrastanti i pareri nelle consulenze specialistiche (una sostiene che non ci sono problemi per i pontili galleggianti ancorati in mare, mentre per l'altra possono esserci problemi per i prefabbricati delle concessioni a terra).*

**Controdeduzione:** Le consulenze specialistiche si riferiscono a fenomeni distinti (moto ondoso, correnti, erosione, onda di run-up, etc.), in relazione ad usi e manufatti (in mare e sulla terra ferma) di natura differente e non comparabile. Gli studi sono stati condotti al livello proprio della scala territoriale di uno strumento urbanistico attuativo. Le verifiche di sicurezza strutturale e di rischio dei singoli manufatti richiedono studi puntuali, adeguati alla scala dei singoli interventi proposti.

**Parere Tecnico:** Non attinente

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Le consulenze specialistiche si riferiscono a fenomeni distinti (moto ondoso, correnti, erosione, onda di *run-up*, etc.), in relazione ad usi e manufatti (in mare e sulla terra ferma) di natura differente e non comparabile. Gli studi sono stati condotti al livello proprio della scala territoriale di uno strumento urbanistico attuativo. Le verifiche di sicurezza strutturale e di rischio dei singoli manufatti richiedono studi puntuali, adeguati alla scala dei singoli interventi proposti.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attiente

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.32, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.32: Mancata reperibilità degli elaborati (Rif. VAS).**

*Si lamenta la mancata reperibilità degli elaborati ai siti internet indicati (VAS).*

**Controdeduzione:** *Gli elaborati sono stati pubblicati sul sito web del comune per la fase di procedimento già svolta ai fini della pubblicità degli atti adottati e della procedura urbanistica ai sensi dell'art. 30 commi 3-4-5 del LUR 19/2002. La procedura di assoggettabilità a VAS non è ancora avviata, pertanto gli elaborati saranno pubblicati sul sito dell'Autorità competente della Regione Calabria solo al momento dell'avvio della procedura.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Gli elaborati sono stati pubblicati sul sito web del comune per la fase di procedimento già svolta ai fini della pubblicità degli atti adottati e della procedura urbanistica ai sensi dell'art. 30 commi 3-4-5 del LUR 19/2002. La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stata espletata, con la pubblicazione degli elaborati sul sito dell'Autorità competente della Regione Calabria. La stessa procedura è stata conclusa con decreto del direttore generale del dipartimento regionale "Territorio e tutela dell'ambiente" di esclusione dalla procedura VAS e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale, con prescrizioni, nr.1847 del 23/02/2022, pubblicato sul BURC n. 34 del 1/3/2022.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluente

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.33, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.33: Approdi (Rif. Relazione Generale, pag.11).**

*Si rimanda alla sentenza del TAR in merito agli approdi previsti a Catona e Pellaro.*

**Controdeduzione:** vedi scheda n.1

**Parere Tecnico:** Parzialmente Accoglibile

**Annotazioni:**

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.34, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.34: Dividente demaniale - (Rif. Relazione Generale, pag. 18).**

*Non è stato osservato il PIR in merito a quanto indicato all'art. 6 comma 9 (istituzione Commissioni delimitatrici per nuova dividente demaniale).*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto 4.5

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.35, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.35: Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif. Relazione Generale, pag.63).**

*Non sono presenti aree per libero stazionamento imbarcazioni.*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto n. 4.12.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.36, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.36: Procedura sanatoria (Rif. Relazione Generale, pag.70).**

*Pur essendo indicata nella Relazione la procedura corretta per le costruzioni abusive nelle NTA è indicata diversamente*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto n. 4.20.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.37, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.37: SID (Rif. Relazione Generale, pag.71).**

*Il SID non è probatorio.*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto n. 4.5.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.38, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.38: SID – aree residuali – (Rif. Relazione Generale, pag.76).**

*L'individuazione delle aree residuali andrebbe affrontata come azione preliminare al PCS secondo l'art. 6 comma 9 del PIR, per avere certezza della linea di confine e dell'area da normare.*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto n. 4.5

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.39, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 4.39: Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif. Relazione Generale, pag.85).**

*Nell'elenco prodotto non sono comprese le aree per il libero stazionamento delle imbarcazioni.*

**Controdeduzione:** Vedi precedente punto n. 4.10.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:**

- ✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 4, punto 4.40, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.40:** *Libero stazionamento delle imbarcazioni - (Rif. Relazione Generale, pag.92). Il riordino proposto non può essere condiviso in quanto mancano le aree di libero stazionamento imbarcazioni.*

**Controdeduzione:** *Vedi precedente punto 4.10*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.41, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.41:** *Gavitelli - (Rif. Relazione Paesaggistica, pag. 39). Si ritiene non idonea la localizzazione dei gavitelli di segnalazione a 150 m sia per la profondità del fondale (oltre che per le problematiche delle correnti) che per la presenza del SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo d'Armi. Detti gavitelli debbono essere posizionati anche di fronte le spiagge libere a cura dell'Amministrazione Comunale (che dovrebbe essere anch'essa sanzionata dalla Guardia Costiera se inadempiente).*

**Controdeduzione:** *I galleggianti di segnalazione di cui all'art 15 delle NTA differiscono dai gavitelli di ormeggio delle imbarcazioni di cui all'art. 16, sia per funzione (segnalazione – ormeggio) che caratteristiche di ancoraggio. Al medesimo art. 16 nonché all'art. 10 comma c sono indicate le modalità di ancoraggio. Si rimanda alla precedente valutazione istruttoria dell'osservazione n. 4.11.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** *Si rimanda alla precedente controdeduzione all'osservazione n. 4.11.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 4, punto n. 4.42 di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 4.42:** *Procedure autorizzazioni paesaggistiche interventi (Rif. Relazione Paesaggistica).*  
*Essendo le NTA già rigide che senso ha chiedere il rilascio dei beni ambientali?*

**Controdeduzione:** *Vedi precedente punto n. 4.18.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** *Vedi precedente punto n. 4.18.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:** *non accoglibile in quanto Ininfluente*

---

**SCHEDA TECNICA Osservazione n. 5**  
**Malaspina Nicola - Consigliere Comunale (Prot. 113973 del 15/06/2021)**

- ✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 5, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 5:** *Riprende tutti i punti dell'osservazione n. 4 (escluso il punto n. 1)*

**Controdeduzione:** *Riprende tutti i punti dell'osservazione n. 4 (escluso il punto n. 1)*

**ParereTecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazione:** *vedi scheda tecnica n. 4.*

**SCHEDA TECNICA Osservazione n. 6**  
**Scopelliti Domenica – privato cittadino (Prot. 114767 del 15/06/2021)**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 6. di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 6: Approdo zona nord Catona.** Si contesta l'opera "Approdo zona nord Catona" in quanto inibita dalla sentenza n. 00717/2008 REG. SEN., pronunciata in data 22/12/2008 nel ricorso n. 00608/2007 REG. RIC. dal TAR - Sezione staccata di Reggio Calabria. Sono stati annullati tutti i provvedimenti comunali riguardanti "Approdo zona nord - Lotto A.

**Controdeduzione:** vedi scheda tecnica n. 1.

**ParereTecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazione:** L'osservazione n. 6 è analoga alle osservazioni n. 1, 2, 3,4.30, 4.33.

**SCHEDA TECNICA Osservazione n. 7**  
**Beretta Francesco - privato cittadino (Prot. 117428 del 21/06/2021)**

- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 7, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 7:** Si chiede un incremento delle aree "PP -Aree per pescatori professionisti e loro organizzazioni" nell'area di Catona (propone nuova area in sostituzione di uno dei lotto denominati CS2-L8 o SB 2-L9).

**Controdeduzione:** Si propone di accogliere la proposta modificando la destinazione prevista nel lotto 2-L11 nel modo seguente: da Circoli Sportivi -CS 2-L11 a Pescatori Professionisti – PP 2-L11.

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

come segue

**Controdeduzione:** Considerato che i lotti CS2-L8 o SB 2-L9 indicati nell'osservazione sono adiacenti ad aree pubbliche attrezzate esistenti e ad aree pubbliche attrezzate di progetto destinate ad attività ludico-ricreative-sportive LRS, potenzialmente confliggenti o interferenti con le attività e le esigenze dei pescatori professionisti, si propone di accogliere parzialmente la proposta, modificando la destinazione prevista nel lotto 2-L11 nel modo seguente: da Circoli Sportivi -CS 2-L11 a Pescatori Professionisti – PP 2-L11, i

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

**SCHEMA TECNICA Osservazione n. 8**  
**Mascianà Cosimo Antonio - Presidente canoa Kayak Club – RC (Prot. 106269 del 01/06/2021)**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 8, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 8:** *Si chiede di prevedere aree da destinare alle associazioni canoistiche (canoa, Kayak, ecc.), a carattere annuale. Si segnalano n. 3 aree nella Rada di Pentimele adatte tutto l'anno alla pratica dello sport canoistico:*

- 1) Area con manufatti abusivi posta tra il lido della Polizia di Stato ed il Lido Stella Marina;*
- 2) area con baracche posta sotto la rampa autostradale porto a Pentimele;*
- 3) area adiacente lato sud al Circolo Nautico a Pentimele.*

**Controdeduzione:** *Pur comprendendo le specifiche necessità dello sport canoistico, tuttavia deve evidenziarsi che le aree demaniali indicate ai punti 2 e 3 dell'osservazione sono ricomprese nelle "Aree escluse dalla competenza ai Comuni" ai sensi D.lgs. 85/2010, e quindi dall'ambito oggetto del PCS, in quanto incluse tra gli ambiti di interesse portuale. L'area 1) indicata nell'osservazione, corrispondente al lotto LRS 04 del quadro programmatico è attualmente degradata e non immediatamente utilizzabile. La stessa è stata ricompresa fra le aree da riqualificare e da restituire all'uso pubblico sulla base di un apposito progetto redatto dall'A.C. (vedi NTA art. 13.7).*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

**SCHEMA TECNICA Osservazione n. 9**  
**Pontecorvo Gerardo - Consulta Assetto del territorio**  
**(Prot. 109135 del 07/06/2021)**

(L'osservazione trasmessa all'Amministrazione Comunale contiene n. 24 punti, che sono di seguito riportati)

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.1, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.1: Scarichi acque reflue.**

*Intercettare e deviare sulla rete fognaria tutti gli scarichi di liquami abusivi ed acque reflue.*

**Controdeduzione:** *Nel quadro conoscitivo sono state rappresentate le reti esistenti e gli scarichi diretti, e la classificazione delle acque di balneazione, per quanto relativo ai possibili usi del Demanio marittimo. La programmazione o progettazione di interventi inerenti le reti di scarico delle acque reflue non attiene ai contenuti del PCS.*

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** Nel quadro conoscitivo sono state rappresentate le reti esistenti e gli scarichi diretti, e la classificazione delle acque di balneazione, per quanto relativo ai possibili usi del Demanio marittimo. La programmazione o progettazione di interventi inerenti le reti di scarico delle acque reflue non attiene ai contenuti del PCS.

A fini informativi si precisa che per la risoluzione dell'annosa problematica degli scarichi a mare di reflui non depurati, oggetto anche delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19.7.2012 nella causa C-565/10, del 31/5/2018 nella causa C-251/17 e del 10.4.2014 nella causa C-85/13, di condanna dell'Italia per violazione della direttiva n.91/271/CEE del Consiglio del 12/5/1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché delle procedure di infrazione n. 2014/2059, 2017/2181, in attuazione del DL 12/9/2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/4/2017 è stato nominato un unico commissario straordinario del Governo, rinnovato con DPCM 11/5/2020, che prosegue tra l'altro nell'attuazione degli interventi già avviati dall'Amministrazione Comunale, e nella programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi necessari, ricompresi nel Masterplan di Reggio Calabria approvato con provvedimento commissariale n. 106/2020 - CU 1302-03/09/2020., (intervento "ATO 5 REGGIO CALABRIA – COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLO SCHEMA DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO DI REGGIO CALABRIA" – CODICE ID. 33465 – Delibera CIPE n. 60/2012 – CIG: 765773205C – CUP: H33J12000510003" )

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazione:** non accoglibile in quanto non attinente

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.2, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.2: Divieto di pesca.**

*Si chiede divieto assoluto di pesca dalla spiaggia per tutto il territorio comunale (eccetto aree specifiche).*

**Controdeduzione:** *La richiesta non attiene ai contenuti del PCS. Si rinvia a quanto già previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2021 della Capitaneria di Porto.*

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** All'art. 27 punto **d.** delle NTA è già previsto il divieto di esercitare l'attività di pesca da terra al di fuori degli orari stabiliti dalla Capitaneria di Porto. Per maggiore coerenza con quanto previsto nelle Ordinanze di Sicurezza balneare emanate dall'Autorità Marittima, si propone di modificare l'art. 27 punto **d.** come segue " E' vietato esercitare l'attività di pesca da terra nelle zone riservate alla balneazione e negli orari indicati dalle Ordinanze di Sicurezza balneare emanate dall'Autorità Marittima"

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.3, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.3: Riduzione uso plastica per le attività di pesca.**

*Consentire esclusivamente l'uso e la commercializzazione di contenitori 100 % biodegradabili per le esche e bandiere polistirolo/plastica per le attività di pesca consentite.*

**Controdeduzione:** *Pur condividendo le motivazioni a sostegno dell'osservazione si rileva che la richiesta non attiene specificamente ai contenuti del PCS. Per quanto ricompreso nei contenuti del PCS, ad esempio nelle procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 38 delle NTA, sono state comunque previste delle premialità per il recupero di rifiuti plastici in spiaggia ed in mare, e per l'uso di stoviglie biodegradabili e la promozione di comportamenti plastic free.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Pur condividendo le motivazioni a sostegno dell'osservazione si rileva che la richiesta non attiene specificamente ai contenuti del PCS., e si evidenzia che la materia è già regolata da specifiche norme comunitarie e nazionali (es. Direttiva UE 2019/904, Dlgs 196/2021). Per quanto già ricompreso nei contenuti del PCS si evidenzia che l'art. 29 - Criteri per la sostenibilità ambientale e la gestione eco- compatibile delle NTA, prevede per i concessionari l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti e la sensibilizzazione degli utenti a comportamenti plastic free e no smoking e all'art. 38 - Criteri di Premialità delle NTA, prevede che nelle procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime siano previste premialità per le proposte che prevedano il recupero di rifiuti plastici in spiaggia ed in mare, e per l'uso di stoviglie biodegradabili e la promozione di comportamenti plastic free.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto ininfluyente

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.4, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.4: Divieto di fumo.**

*Vietare il fumo in tutte le spiagge.*

**Controdeduzione:** *La richiesta non attiene ai contenuti del PCS; sanzioni e divieti possono essere disciplinati con specifiche ordinanze. Nell'ambito delle attività di gestione degli stabilimenti balneari sono state comunemente previste delle premialità per chi applica il divieto di fumo.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** La richiesta non attiene specificamente ai contenuti del PCS; sanzioni e divieti possono essere disciplinati con specifiche ordinanze. Per quanto già ricompreso nei contenuti del PCS si evidenzia che l'art. 29 - Criteri per la sostenibilità ambientale e la gestione eco-compatibile delle NTA, prevede per i concessionari l'obbligo della predisposizione di pannelli informativi per la sensibilizzazione degli utenti a comportamenti plastic free e no smoking e all'art. 38 - Criteri di Premialità delle NTA, prevede che nelle procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime siano previste premialità per le proposte che prevedano il divieto di fumare in ogni zona dello stabilimento.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluyente

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.5, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.5: Sanzioni.**

*Definire le sanzioni per i trasgressori dei divieti.*

**Controdeduzione:** *La richiesta non attiene ai contenuti del PCS.*

**Parere Tecnico:** *Non Attinente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** La richiesta non attiene ai contenuti del PCS. Si rinvia a quanto già previsto dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi statali e regionali in materia, dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima e dall'Ordinanza balneare comunale.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente

- 
- ✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 9, punto 9.6, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.6: Spiaggia libera – attrezzature.**

*Prevedere una fontanella pubblico in ogni spiaggia libera.*

**Controdeduzione:** *Si propone di integrare l'art. 13.1 lett. c delle NTA nel modo seguente: dopo "docce, servizi igienici" e "fontanelle".*

**Parere:** Accoglibile

**Annotazione:**

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.7, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.7: Spiaggia libera – attrezzature.**

*Prevedere l'installazione di almeno un servizio igienico per ogni Km di spiaggia.*

**Controdeduzione:** *La previsione di tali servizi è già contemplata all'art. 13.1 lett. c delle NTA.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazionei**

come segue:

**Controdeduzione:** La previsione di tali servizi è già contemplata all'art. 13.1 lett. c delle NTA.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluyente

---

- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.8, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.8: Campagna informativa.**

*Prevedere una adeguata campagna informativa on line ed offline (cartellonistica – anche in inglese).*

**Controdeduzione:** *L'osservazione è generica. Per quanto attiene in merito alle competenze del PCS si rinvia a quanto già indicato all'art. 26 delle NTA*

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** L'osservazione è generica. Per quanto attiene in merito alle competenze del PCS si rinvia a quanto già indicato all'art. 26 - segnaletica informativa- delle NTA.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluyente.

---

- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.9, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.9: Competenza controlli e sanzioni.**

*Esplicitare che la competenza in tema di controllo e sanzioni per il mancato rispetto delle norme sul Demanio marittimo compete a tutti gli organi di Polizia dello Stato e non solo alla Capitaneria di Porto (PIR art. 1 c. b e art 15).*

**Controdeduzione:** *L'art. 32 comma 2 del Regolamento di Gestione richiama le competenze di vigilanza demaniale affidate nell'ordinamento all'Autorità Marittima ed a tutte le altre Forze di Polizia.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** L'art. 32 comma 2 del Regolamento di Gestione richiama le competenze di vigilanza demaniale affidate nell'ordinamento all'Autorità Marittima ed a tutte le altre Forze di Polizia.

**Parere Tecnico:** Non Accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluyente.

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.10, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.10: Durata stagione balneare.**

*Definire come fissa la stagione balneare (dal 15 aprile al 31 ottobre).*

**Controdeduzione:** I termini temporali di inizio e fine della stagione balneare sono definiti annualmente dall'Amministrazione Regionale.

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** I termini temporali di inizio e fine della stagione balneare sono definiti annualmente dall'Amministrazione Regionale.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente.

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.11, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.11: Visuali.**

*Disporre la demolizione di ogni ostruzione visiva verso il mare (di altezza superiore ai 2m) relativa a CDM esistenti (es. Pentimele).*

**Controdeduzione:** Al fine di garantire le visuali verso mare, il PCS definisce, nelle NTA, le altezze dei manufatti e delle recinzioni (h max mt. 1,50), prevedendo che a tali parametri si adeguino anche le strutture esistenti.

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Al fine di garantire le visuali verso mare, il PCS definisce, nelle NTA, le altezze dei manufatti e delle recinzioni (h max mt. 1,50), prevedendo che a tali parametri si adeguino anche le strutture esistenti.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluyente.

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.12, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.12: Aree gioco pubbliche.**

*Inserire, nell'area demaniale, la tipologia di uso "aree gioco Comunali".*

**Controdeduzione:** Il PCS prevede, all'art.13.5 delle NTA e negli elaborati del Quadro programmatico, la tipologia "Aree Ludico-Ricreative-Sportive" assimilabile alla tipologia "aree gioco Comunali".

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Il PCS prevede, all'art.13.5 delle NTA e negli elaborati del Quadro programmatico, fra le "Aree pubbliche attrezzate di progetto" anche la tipologia "Aree Ludico-Ricreative-Sportive", assimilabile alla tipologia "aree gioco Comunali". Si propone comunque di aggiungere all'art. 13.5 comma a, in "aree ludico-ricreative-sportive – LRS dopo " calcetto, bech volley, beach soccer, beach tennis, ecc e/o ludico ricreative".. ", aree gioco comunali"

**Parere Tecnico:** Accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 9, punto 9.13, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.13: Gavitelli.** *Modificare le NTA relative a boe e gavitelli poiché risulta impossibile da installarli alle distanze previste ed optare per cartellonistica da terra o altra forma di segnalazione.*

**Controdeduzione:** *Non è chiaro se l'osservazione si riferisce a boe/gavitelli di ancoraggio delle imbarcazioni o ai galleggianti di segnalazione. Nel primo caso si rinvia all'art. 16 delle NTA; nel secondo a quanto già indicato alla scheda n. 4, punto 4.11.*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazione:**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.14, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.14: Decadenza automatica CDM.** *Inserire una norma di decadenza automatica per le CDM ad uso turistico che non sono totalmente aperte e fruibili per almeno 4 mesi all'anno.*

**Controdeduzione:** *L'istituto della "decadenza automatica" è in contrasto con le norme vigenti in materia. Si rimanda all'art. 21 che prevede i casi di decadenza delle CDM e le relative procedure.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** L'istituto della "decadenza automatica" è in contrasto con le norme vigenti in materia. Si rimanda all'art. 21 del Regolamento di Gestione che prevede i casi per i quali l'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza delle CDM e la relativa procedura.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazione:**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.15, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.15: Agevolazioni per Associazioni.** *Esentare dalla TARI le Associazioni che puliscono le spiagge facendo differenziata e sensibilizzazione ambientale.*

**Controdeduzione:** *L'esenzione della TARI non attiene ai contenuti del PCS. In ogni caso il PCS prevede, all'art. 21 delle NTA, per lavori di riqualificazione, di pulizia e raccolta rifiuti sulle spiagge destinate alla libera fruizione, la possibilità di fare ricorso agli Accordi di Collaborazione di cui al Regolamento approvato con Delibera CC n. 47/2015, nell'ambito dei quali potranno essere previste agevolazioni inerenti i tributi locali.*

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** L'esenzione della TARI non attiene ai contenuti del PCS. In ogni caso il PCS prevede, all'art. 21 delle NTA, per lavori di riqualificazione, di pulizia e raccolta rifiuti sulle spiagge destinate alla libera

fruizione, la possibilità di fare ricorso agli Accordi di Collaborazione di cui al Regolamento approvato con Delibera CC n. 47/2015, nell'ambito dei quali potranno essere previste agevolazioni inerenti i tributi locali.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.16, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.16: Agevolazioni.** *Concedere a TITOLO GRATUITO porzioni di Demanio marittimo per che partecipa al progetto ADOTTA IL VERDE, e garantire, per tale scopo, la relativa fornitura gratuita di acqua.*

**Controdeduzione:** *L'osservazione è generica ed attiene alle modalità di gestione partecipata dei beni comuni. La gestione delle aree verdi nell'ambito delle aree demaniali marittime ricomprese fra le aree pubbliche attrezzate esistenti o di progetto di cui agli artt. 13.4 e 13.5 delle NTA, potrà avvenire anche con il ricorso agli Accordi di Collaborazione di cui al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 47/2015, o tramite l'inclusione delle stesse aree fra quelle del progetto "adotta il verde".*

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** L'osservazione è generica ed attiene alle possibilità di modalità di gestione partecipata dei beni comuni, tramite l'affido gratuito di aree del demanio marittimo nell'ambito del progetto "Adotta il verde". La gestione delle aree verdi nell'ambito delle aree demaniali marittime ricomprese fra le aree pubbliche attrezzate esistenti o di progetto, come già previsto agli artt. 13.4 e 13.5 delle NTA, potrà avvenire anche con il ricorso agli Accordi di Collaborazione di cui al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 47/2015. Tali aree potranno essere incluse fra quelle comprese nel progetto "adotta il verde".

**Parere Tecnico:** Accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.17, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.17: Scivoli pubblici.**

*Prevedere "scivoli pubblici" per il varo a mare con carrello (varo gratuito delle piccole imbarcazioni).*

**Controdeduzione:** *I Corridoi di alaggio e varo delle imbarcazioni – Cav sono previsti e segnalati negli elaborati TAV.2 del Quadro Programmatico e normati all'art. 13.2 punto c delle NTA*

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** I Corridoi di alaggio e varo per natanti e piccole imbarcazioni – Cav sono previsti e segnalati negli elaborati TAV.2 del Quadro Programmatico e normati all'art. 13.2 punto c delle NTA, che dovrà essere integrato come segue: "la realizzazione e gestione è a carico dell'amministrazione comunale, anche con il ricorso agli Accordi di Collaborazione di cui al Regolamento approvato con Delibera C.C. n. 47/2015".

**Parere Tecnico:** Accoglibile

**Annotazioni:**

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.18, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.18:** *Libero stazionamento imbarcazioni.*

*Bandire il parcheggio (abbandono) delle imbarcazioni in spiaggia.*

**Controdeduzione:** Ai sensi dell'art. 27 lett. a) delle NTA è previsto il divieto di stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio marittimo non ricomprese nelle aree appositamente individuate e regolamentate.

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Ai sensi dell'art. 27 lett. a) delle NTA è già previsto il divieto di stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo sul Demanio marittimo non ricomprese nelle aree appositamente individuate e regolamentate.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluente

- 
- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.19, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.19:** *Libero stazionamento imbarcazioni – sanzioni.*

*Disporre rimozione/confisca delle imbarcazioni abbandonate (o donazione o riciclo).*

**Controdeduzione:** *Nel Regolamento di gestione sono richiamate alla sezione IV, le procedure e le sanzioni di legge.*

**Parere Tecnico:** *Ininfluente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** Nel Regolamento di gestione sono richiamate alla sezione IV, le procedure e le sanzioni di legge, con rinvio a quanto già previsto dal Codice della Navigazione, dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima e dall'Ordinanza balneare comunale.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile perché ininfluente

---

✓ Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 9, punto 9.20, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.20: Pulizia spiaggia libera.** *Disporre, al fine di agevolare i bagnanti nelle spiagge libere, che ogni CDM turistica si occupi dell'installazione di cestini per la raccolta differenziata e di cartellonistica guida all'esterno delle strutture.*

**Controdeduzione:** *Nella spiaggia libera tali servizi sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Nelle porzioni di spiagge libere adiacenti le CDM, per una profondità di 25 m per entrambi i lati, la pulizia è a carico dei concessionari come previsto all'art. 21 lett. g) delle NTA. Si propone di integrare l'art. 13.1 lett. c delle NTA, nel modo seguente: dopo "docce, servizi igienici, fontanelle (vedi 9.6) "con "e cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti."*

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

---

✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.21, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.21: Reef artificiali.**

*Istallare, su tutto il litorale, ovunque possibile Reef artificiali.*

**Controdeduzione:** *La programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di difesa costiera non attiene ai contenuti del PCS.*

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** La programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di difesa costiera non attiene ai contenuti del PCS.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente.

---

- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.22, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.22: Divieti.**

*Disporre il divieto assoluto di auto moto jeep sulla spiaggia.*

**Controdeduzione:** All'art. 27 lett. c delle NTA è già previsto il divieto di transito sull'arenile con mezzi carrabili.

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

come segue:

**Controdeduzione:** All'art. 27 lett. c delle NTA è già previsto il divieto di transito sull'arenile con mezzi carrabili.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazione:** non accoglibile in quanto non attinente.

---

- ✓ Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.23, di seguito richiamata:

**Sintesi Osservazione 9.23: CDM sportive.**

*Prevedere un maggior numero di CDM sportive (CS) in centro città e prevedere impianti sportivi comunali legati agli sport acquatici.*

**Controdeduzione:** In relazione alle aree disponibili nel tratto indicato, il PCS ha previsto due nuove aree con destinazione Circoli Sportivi – CS. Si segnala inoltre che all'interno del Lido Comunale alcune parti sono già concesse in uso ad associazioni sportive

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazione:**

come segue:

**Controdeduzione:** L'osservazione è generica. In relazione alle aree disponibili nel tratto indicato, il PCS ha già previsto due nuove aree con destinazione Circoli Sportivi – CS. Si segnala inoltre che all'interno del Lido Comunale alcune parti sono già concesse in uso ad associazioni sportive.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazione:** non accoglibile perché ininfluyente.

- 
- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 9, punto n. 9.24, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 9.24: Parco del vento Punta Pellaro – Marketing.** Si avanza una proposta di marketing eco-sportivo a impatto zero finalizzata alla costituzione del "Parco Sportivo del Kitesurf di Punta Pellaro" costituito dall'insieme delle aree in CDM a circoli sportivi legati alla pratica del Kitesurf e dalle aree di servizio adiacenti, a carattere pubblico, al fine di costituire un fronte mare di 150 mt sul litorale a nord di Punta Pellaro ed 80 mt sul litorale a sud, da utilizzarsi esclusivamente per attività didattica e sportiva legate al Kitesurf. Al fine di migliorarne la sicurezza, la zona destinata ai bagnanti dovrà essere separata da quella sportiva destinando la spiaggia libera esclusivamente a sosta, decollo/atterraggio, parcheggio delle attrezzature, preservando al contempo l'area marina protetta.

**Controdeduzione:** Si condivide l'opportunità di promuovere un'operazione di marketing legata agli sport del vento nell'area di Punta Pellaro, da effettuarsi con azioni specifiche non riconducibili ai contenuti specifici del PCS. Per quanto riguarda le CDM destinate ai circoli sportivi, si rinvia a quanto indicato alla scheda n. 12. Per quanto riguarda l'uso dei tratti di spiaggia libera e degli specchi acquei antistanti, da destinare esclusivamente a sosta, decollo/atterraggio, parcheggio a servizio delle CDM a uso sportivo, si ritiene che ciò possa essere regolamentato tramite apposite ordinanze.

**Parere Tecnico:** *Ininfluyente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** Si condivide l'opportunità di promuovere un'operazione di marketing legata agli sport del vento nell'area di Punta Pellaro, da effettuarsi con azioni specifiche non riconducibili ai contenuti specifici del PCS. Per quanto riguarda le CDM destinate ai circoli sportivi, si rinvia a quanto indicato alla scheda n. 12. Per quanto riguarda l'uso dei tratti di spiaggia libera e degli specchi acquei antistanti, da destinare esclusivamente a sosta, decollo/atterraggio, parcheggio a servizio delle CDM a uso sportivo, si ritiene che ciò possa essere regolamentato tramite apposite ordinanze.

**Parere Tecnico:** Non Accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente.

**SCHEDA Osservazione n. 10**  
**Passamani Paola - MADE IN MED asd (Prot. 113032 del 14/06/2021)**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 10, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 10: Lega Navale (Località Archi-Armacà).**

*Nella Località Archi – Armacà non è stata prevista alcuna area per Circoli sportivi ma in via esclusiva per la Lega Navale nel lotto LN.01. Non si condivide tale scelta poiché la LEGA NAVALE, modificando il proprio statuto nell'anno 2012, ha ridefinito la natura giuridica delle sezioni periferiche, assimilandole alle associazioni di diritto privato, da assoggettare in generale a regime concorrenziale. Si propone pertanto di ridurre e convertire il lotto LN.01 in area "Punto di ormeggio attrezzato (PO)" e di prevedere una nuova area per circoli sportivi ed onlus.*

**Controdeduzione:** *Le previsioni del PCS hanno tenuto conto di quanto previsto al comma 3 art.16 della LR 17/2005 tutt'oggi vigente, nonché delle richieste provenienti dalle sezioni locali della Lega Navale e degli indirizzi contenuti nel Documento di Avvio. Infatti, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la pratica degli sport legati al mare, sono state previste complessivamente 6 nuove aree per Circoli Sportivi – CS, di cui 3 poste nell'ambito 1 (nord). La nuova area proposta per CdM destinata circoli sportivi non è accessibile.*

**Parere Tecnico:** *Non accoglibile*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** Le previsioni del PCS hanno tenuto conto di quanto previsto al comma 3 art. 16 della L.R. 17/2005 tutt'oggi vigente, nonché delle richieste pervenute per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale e degli indirizzi contenuti nel Documento di Avvio. Infatti, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la pratica degli sport legati al mare, sono state previste complessivamente 6 nuove aree per Circoli Sportivi – CS, di cui 3 poste nell'ambito 1 (nord).

Tuttavia, considerato che:

- il nuovo statuto della LNI (approvato con Decreto Interministeriale del 21.5.2012, ai sensi dell'art.70 del DPR 90/2010), in particolare l'art. 21, nonché l'art. 68 del DPR 90/2010, secondo cui le strutture periferiche della LNI sono organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, pur essendo soggette alla direzione e controllo dell'organizzazione centrale della LNI, che è ente di diritto pubblico non economico a base associativa;
- è tutt'ora controversa l'applicazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi Bolkestein) alle attività sportive amatoriali senza scopo di lucro (vedi considerando n. 35 della Direttiva);
- sono comunque applicabili alla fattispecie i principi di trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento fra le strutture periferiche della LNI e le associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o altre organizzazioni a base associativa non a scopo di lucro, eventi medesime finalità di interesse pubblico quali la promozione della conoscenza e della cultura del mare e della nautica, degli sport marinareschi e della protezione dell'ambiente;

si propone di modificare l'art. 12.6 delle NTA come segue:

**"12.6 Lega Navale Italiana.**

*Area antistante la sede della lega navale in località Pellaro (LN.02) ed area in località Archi (LN.01). Le aree oggetto di CdM sono comprensive di spiaggia, di scivolo e corridoio di atterraggio antistante avente le dimensioni di cui al precedente punto 11.7.d, nonché specchio acqueo per punto di ormeggio natanti e imbarcazioni. È consentito utilizzare le suddette aree esclusivamente per le finalità di interesse pubblico, di cui all'art. 16 della L.R. 17/2005, quali la promozione della conoscenza e della cultura del mare e della nautica, degli sport marinareschi e della protezione dell'ambiente, con esclusione di ogni attività a scopo di lucro.*

*La concessione demaniale marittima è rilasciata direttamente agli organi della Lega Nazionale Italiana aventi natura giuridica di Ente di Diritto Pubblico non economico, o ad altri enti pubblici aventi analoghe finalità, in attuazione di accordi di cooperazione stipulati con l'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, e dell'art. 16 della L.R. 17/2005 (cfr. art.6 comma 6 del Regolamento di gestione adottato).*

*Negli altri casi la concessione demaniale marittima può essere rilasciata alle strutture periferiche della LNI, organizzate secondo principi di diritto privato o ad altre associazioni di diritto privato affiliate a federazioni sportive nazionali e ad enti di promozione sportiva affiliati al CONI, o associazioni di protezione ambientale riconosciute aventi analoghe finalità statutarie, ed esclusione del fine di lucro, previo esperimento di procedure comparative di evidenza pubblica, in conformità all'art. 6 del Regolamento di gestione".*

In riferimento alla proposta formulata nell'osservazione, corredata di grafico esplicativo, di istituire una nuova area destinata a circoli sportivi si evidenzia che la stessa proposta non è accoglibile, in quanto "la nuova area proposta per CdM destinata a circoli sportivi non è accessibile da viabilità pubblica".

Inoltre al fine di garantire la funzionalità dello scivolo di alaggio per imbarcazioni di soccorso sull'area in regime di consegna ex art. 34 C.N. alla Polizia di Stato in località Archi, (fg. 2/RC, plla 6) esistente in prossimità del lotto LN01, si propone di limitare l'estensione dello specchio acqueo corrispondente al lotto LN.01 al fine di assicurare un corridoio di atterraggio dedicato di 20 metri di larghezza fra lo stesso specchio acqueo LN.01 e lo specchio acqueo dell'area per pescatori professionisti posto a nord.

**Parere Tecnico:** Parzialmente accoglibile

**Annotazioni:**

**SCHEDA Osservazione n. 11**  
**Vazzana Angelo - Associazione Museo Biologia marina (Prot. 112947 del 14/06/2021)**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 11, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 11: Descrizione caratteristiche Stretto di Messina.**

*Attenta ed esaustiva descrizione dei fenomeni meteomarinari tipici dello Stretto di Messina.*

**Controdeduzione:** *L'osservazione non attiene ai contenuti del PCS. Il contributo offerto arricchisce la conoscenza del contesto territoriale dello Stretto interessato parzialmente dal PCS. Non emergono comunque elementi correlati direttamente ai contenuti del PCS.*

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

**come segue:**

**Controdeduzione:** *L'osservazione non attiene ai contenuti del PCS. Il contributo offerto arricchisce la conoscenza del contesto territoriale dello Stretto interessato parzialmente dal PCS. Non emergono comunque elementi correlati direttamente ai contenuti del PCS.*

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente

---

## SCHEMA Osservazione n. 12

**Tornabene Vincenzo - Presidente Circolo Velico Freespiritits (Prot. 113054 del 14/06/2021)**

✓ **Si conferma il contenuto della scheda tecnica n. 12, di seguito richiamata:**

### **Sintesi Osservazione 12: Parco del vento – Punta Pellaro.**

*In merito alla pratica del Kitesurf nel tratto a nord di Punta Pellaro, si segnalano possibili rischi per gli sportivi. Pertanto si consiglia di spostare più a nord la nuova area per Circoli Sportivi prevista nel lotto "11.L6" in prossimità dei lotti Af.02 e Sb 11.04, così da avere corridoi di lancio distinti e a debita distanza.*

*Si evidenzia inoltre che il PCS conferma la concessione per Circoli Sportivi – CS 12.L1 pur non essendo la stessa effettivamente utilizzata da diversi anni. Per la stessa si chiede che l'Amministrazione Comunale svolga la dovuta attività di vigilanza finalizzata a dichiararne la decadenza.*

*Inoltre si propone che lo stesso lotto venga ripartito in due distinte aree in CDM per Circoli Sportivi - CS, separate a 20 m l'una dall'altra o secondo normativa vigente.*

**Controdeduzione:** *Si ritiene accoglibile la proposta di destinare il lotto 11.L6 da Circolo Sportivo a Stabilimento Balneare – SB, e viceversa di destinare il lotto 11.L4 da Stabilimento Balneare - SB a Circoli Sportivi - CS.*

*Per quanto osservato circa la Concessione Demaniale Marittima per Circoli Sportivi – CS 12.L1, si specifica che l'esecuzione delle attività di vigilanza demaniale, l'accertamento delle cause e l'eventuale pronunciamento della decadenza, previste dalle vigenti norme e richiamate nel regolamento di gestione del Demanio marittimo proposto, esula dai contenuti del PCS.*

*Per quanto afferente al contenuto del PCS si evidenzia che il lotto CS 12.L1, ha dimensioni analoghe a quelle delle altre CDM a destinazione Circoli Sportivi - CS, non è pertanto frazionabile per come proposto in relazione alle condizioni di accessibilità all'area.*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:** *L'osservazione n. 12 è parzialmente analoga all'osservazione n. 13*

## SCHEMA Osservazione n. 13

**Colella Valentina Maria - Presidente FIV – VI zona (Prot. 117560 del 21/06/2021)**

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 13, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 13: Lega Navale - Parco del vento – Punta Pellaro.**

*Si osserva che non è possibile attribuire nuove aree demaniali riservate alla LEGA NAVALE o singole associazioni/federazioni sportive senza ricorso a procedure concorrenziali (riferimento alla modifica dello statuto della LNI nell'anno 2012 che ha ridefinito la natura giuridica delle sezioni periferiche, assimilandole alle associazioni di diritto privato, da assoggettare in generale a regime concorrenziale). Si segnalano possibili rischi per gli sportivi con riguardo alla pratica del Kitesurf nel tratto a nord di Punta Pellaro. Pertanto si consiglia di spostare più a nord la nuova area per Circoli Sportivi prevista nel lotto "11.L6" in prossimità dei lotti Af.02 e Sb 11.04, così da avere corridoi di lancio distinti e a debita distanza. Inoltre si propone che il lotto 12.L1 per Circoli Sportivi – CS venga ripartito in due distinte aree in CDM per Circoli Sportivi -CS, separate a 20m l'una dall'altra o secondo normativa vigente.*

**Controdeduzione:** *Le previsioni del PCS hanno tenuto conto di quanto previsto al comma 3 art.16 della LR 17/2005 tutt'oggi vigente, nonché delle richieste provenienti dalle sezioni locali della Lega Navale e degli indirizzi contenuti nel Documento di Avvio.*

*Si ritiene accoglibile la proposta di destinare il lotto 11.L6 da Circolo Sportivo a Stabilimento Balneare – SB, e viceversa di destinare il lotto 11.L4 da Stabilimento Balneare - SB a Circoli Sportivi - CS.*

*Il lotto CS 12.L1, ha dimensioni analoghe a quelle delle altre CDM a destinazione Circoli Sportivi - CS, non è pertanto frazionabile per come proposto in relazione alle condizioni di accessibilità all'area.*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:** *L'osservazione n. 13 è parzialmente analoga all'osservazione n. 10 e n. 12*

### come segue:

**Controdeduzione:** *L'osservazione nella parte inerente le aree demaniali destinate alla Lega navale ripropone quanto già indicato nell'osservazione n. 10. La stessa si ritiene parzialmente accoglibile per come controdedotto nella scheda tecnica n. 10.*

*Si ritiene accoglibile la proposta di destinare il lotto 11.L6 da Circolo Sportivo a Stabilimento Balneare – SB, e viceversa di destinare il lotto 11.L4 da Stabilimento Balneare - SB a Circoli Sportivi – CS.*

*Il lotto CS 12.L1, ha dimensioni analoghe a quelle delle altre CDM a destinazione Circoli Sportivi - CS, non è pertanto frazionabile per come proposto in relazione alle condizioni di accessibilità all'area.*

**Parere Tecnico:** *Parzialmente accoglibile*

**Annotazioni:** *L'osservazione n. 13 è parzialmente analoga alle osservazioni n. 10 e n. 12*

## SCHEDA Osservazione n. 14

Romeo Concetta - Presidente Pro-loco Reggio sud (Prot. 117978 del 21/06/2021)

- ✓ **Si propone di modificare quanto controdedotto nella scheda tecnica n. 14, di seguito richiamata:**

**Sintesi Osservazione 14:** *Si segnalano discordanze di "intenti" tra PSC e PCS nell'area di Punta Pellaro.*

*Si segnala altresì il rischio della compromissione della qualità delle acque, stante il sottodimensionamento nonché la vetustà del depuratore di Pellaro.*

**Controdeduzione:** *Le osservazioni proposte non attengono ai contenuti del PCS.*

**Parere Tecnico:** *Non attinente*

**Annotazioni:**

### come segue:

**Controdeduzione:** Le osservazioni proposte non attengono ai contenuti del PCS.

Si ritiene necessario chiarire che tra il Piano Strutturale Comunale (PSC), adottato con Delibera CC. n. 1/2020, ed il Piano Comunale di Spiaggia (PCS), adottato con Delibera C.C. n.7 del 17/4/2021, vi è completa coerenza, tenendo conto della diversità ontologica dei due strumenti urbanistici. Infatti il Piano Comunale di Spiaggia costituisce lo strumento di attuazione del PSC in riferimento all'uso delle aree demaniali marittime. La coerenza dei due strumenti urbanistici in argomento con gli obiettivi ed i vincoli di tutela ambientale sovraordinati è stata peraltro accertata:

- per il PSC, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, già conclusa con il parere motivato favorevole, espresso dall'autorità competente con Decreto dirigente generale dipartimento regionale Territorio e tutela dell'ambiente n. 4756 del 7/5/2021;
- per il PCS, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, comprensiva della valutazione di incidenza, conclusa con parere di esclusione a VAS e parere favorevole di incidenza con prescrizioni, espresso dall'autorità competente con Decreto dirigente generale dipartimento regionale Territorio e tutela dell'ambiente n. 1847 del 23/02/2022.

In riferimento a quanto osservato circa il malfunzionamento del depuratore di Pellaro e la richiesta di informazioni circa il progetto di riqualificazione, evidenziando che l'osservazione esula dai contenuti del PCS, si rinvia a quanto già indicato in merito per l'osservazione n. 9.1.

**Parere Tecnico:** Non accoglibile

**Annotazioni:** non accoglibile in quanto non attinente.

---

Il RUP  
arch. Alberto Di Mare